

## **STATUTO**

### **I SETTE NANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ALTARE SV VIA MALLARE 4

Numero REA: SV - 165953

Codice fiscale: 01656860093

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-01-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE

Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025

e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allegato "A" al n.4823 di raccolta -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ----- <b>TITOLO I</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ----- <b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. È costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società cooperativa denominata: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----- <b>"I SETTE NANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</b> . -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. La società ha sede nel Comune di Altare (SV). -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La Cooperativa potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potranno essere istituite sezioni soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro. -----                                                                                                                                                    |
| 3. Il domicilio dei soci è quello indicato all'atto dell'iscrizione e risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci con raccomandata R.R. -----                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Su decisione dell'organo amministrativo, essa può aderire e partecipare ad organismi vari che si propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano nonché a una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo. -----                                                                         |
| <b>Art. 2 (Durata)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----                                                                                                                                 |
| ----- <b>TITOLO II</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ----- <b>SCOPO - OGGETTO</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge. -----                                                                                                                                                                                                                                     |
| Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett. A) della stessa. -----                                                                                |
| La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto. -----                                                                     |
| La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. ----- |
| La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della regione ligure, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale, la formazione culturale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa. -----

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro. -----

Infine la cooperativa presterà particolare attenzione alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali. -----

#### **Art. 4 (oggetto sociale)** -----

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: -----

— l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantag-

giate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossi-  
codipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; -----  
— l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermie-  
ristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, co-  
munità e luoghi di villeggiatura; -----  
— la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare  
di servizi assistenziali, scolastici di base, di scuole e asili, e di for-  
mazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione so-  
ciosanitaria; -----  
— l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei  
bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di biso-  
gno anche momentaneo; -----  
— la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia do-  
miliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; -----  
— il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psi-  
chiatrici; -----  
— l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della  
salute e la prevenzione delle malattie; -----  
— la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza  
ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finali-  
tà terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili,  
stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane,  
campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sani-  
ficazione; -----  
— la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; -----  
— la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone biso-  
gnose; -----  
— lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità lo-  
cale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bi-  
sognose; -----  
— la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a  
favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in parti-  
colare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazio-  
ni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suin-  
dicati. -----

La Cooperativa infine, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-  
logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale  
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-  
zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della  
Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-  
ve e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità  
e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli strumenti finanziari  
potranno essere remunerati con tassi nei limiti consentiti dalla le-  
gislazione prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

### **TITOLO III**

### **SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo  
stabilito dalla legge. -----

I soci cooperatori: -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----</p> <p>. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----</p> <p>. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----</p> <p>Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----</p> <p>1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; ---</p> <p>2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----</p> <p>3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. -----</p> <p>Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----</p> <p>Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----</p> <p>Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate, in base anche a quanto prevede la Legge, ovvero dovranno essere indicati in apposita sezione del libro dei soci i soci volontari. -----</p> <p>In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. -----</p> <p>I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. -----</p> <p>Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti. -</p> <p>----- <b>TITOLO IV</b> -----</p> <p>----- <b>IL RAPPORTO SOCIALE</b> -----</p> <p><b>Art. 6 (Domanda di ammissione)</b> -----</p> <p>Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----</p> <p>a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta; -----

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----

d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

**Art. 7 (Obblighi dei soci)** -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha ef-

fetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

**Art. 8 (Perdita della qualità di socio)** -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. -----

**Art. 9 (Recesso del socio)** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci. -----

**Art. 10 (Esclusione)** -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; ---

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; -----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6

della legge 142/01; -----  
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----  
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee di bilancio consecutive; -----  
g) compia atti o azioni che danneggino materialmente la società dal punto di vista economico o ne discreditino l'immagine nell'opinione pubblica danneggiandola moralmente. -----  
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. -----  
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----  
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----  
**Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)** -----  
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto. -----  
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----  
**Art. 12 (Liquidazione della quota)** -----  
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----  
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. -----  
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----  
**Art. 13 (Morte del socio)** -----  
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. -----  
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-

mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile. -----

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)** -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. -----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

**TITOLO V** -----

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

**Art. 15 (Elementi costitutivi)** -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----  
dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di euro 25 (venticinque); -----

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; -----

4) dalla riserva straordinaria; -----

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per -----

legge. -----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----

**Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. -----

**Art. 17 (Bilancio di esercizio)** -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ---

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di altre riserve indivisibili. -----

**Art. 18 (Ristorni)** -----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

. erogazione diretta; -----

. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): -----

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; -----

b) La qualifica / professionalità; -----

c) I compensi erogati; -----

d) Il tempo di permanenza nella società; -----

e) La tipologia del rapporto di lavoro; -----

f) La produttività. -----

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute. -----

## **TITOLO VI**

### **SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 19 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. -----

#### **Art. 20 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. -----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (Cinquecento). -----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 1 (una); -----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. -----

#### **Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni , tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 22 punto e). -----

**Art. 22 (Deliberazione di emissione)** -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. -----

Al socio sovventore è attribuito, con un massimo di cinque, 1 voto ogni €. 500,00, di capitale versato, nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

**Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)** -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## **TITOLO VII**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 24 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

#### **Art. 25 (Assemblea)**

La convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo ed l'eventuale messa in liquidazione della cooperativa;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo

no amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)** -----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. -----

Qualora l'assemblea sia convocato per discutere e deliberare sugli argomenti di cui ai numeri 5), 6) e 7) del precedente articolo 26, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita quando il numero dei soci presenti o rappresentati siano almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto. -----

L'assemblea deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. -----

**Art. 28 (Votazioni)** -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

**Art. 29 (Voto)** -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore o sindaco. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci assenti, con deleghe separate per ognuno di essi. -----

**Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)** -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

**Art. 31 (Amministrazione)** -----

1. La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, scelti dai soci. -----

2. Tutti i membri del Consiglio avranno stesso peso nelle decisioni, -----

stessi doveri e diritti nell'amministrazione della cooperativa. -----

3. La maggioranza dei componenti il Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, ma non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, venendo a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la carica è rinnovabile. -----

5. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice presidente. -----

#### **Art. 32 (Compiti degli Amministratori)** -----

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----

#### **Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)** -----

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----

- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----  
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----  
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti alla deliberazione, in caso di parità nella votazione, diventa determinante il voto del Presidente o in sua assenza o dimissioni e/o revoca diventa determinante il voto del Vice Presidente, se nominato, o anche in sua assenza o dimissioni e/o revoca diventa determinante il voto del Consigliere che vanta la maggiore anzianità continuativa di permanenza in Cooperativa in qualità di Socio, o se tale criterio non risulta determinante, il Consigliere più anziano. -----

**Art. 34 (Integrazione del Consiglio)** -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

**Art. 35 (Compensi agli amministratori)** -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. -----

Per i quorum deliberativi spetta quanto indicato nel precedente articolo 27 del presente Statuto Sociale. -----

**Art. 36 (Rappresentanza)** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Lo stesso è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Hanno altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

Gli amministratori possono nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

**Art. 37 (Collegio Sindacale)** -----

L'organo di controllo sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è composto da un solo membro salvo espressa volontà dell'assemblea di costituire il Collegio Sindacale il quale allora si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci. -----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. -----

L'organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

L'organo è rieleggibile. -----

La retribuzione annuale dell'organo di controllo sindacale è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

L'organo sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile. -----

I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile. -----

**TITOLO VIII** -----

**CONTROVERSIE** -----

**Art. 38 (Clausola Arbitrale)** -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; -----

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

**Art. 39 (Arbitri e procedimento)** -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gli arbitri sono in numero di: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.; -----                                                                                                                                                                       |
| b) tre, per le altre controversie. -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----                                                                                                        |
| In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. -----                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. -----                                                                                                                                     |
| Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. ----- |
| Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----                                                                                                                    |
| Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art. 40 (Esecuzione della decisione)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----                                      |
| ----- <b>TITOLO IX</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----- <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art. 41 (Liquidatori)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 42 (Liquidazione del patrimonio)</b> -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c); ---  
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 43 (Regolamenti)**

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 22 ultimo comma. -----

**Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

**Art. 45 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. -----

FIRMATO: SABRINA GARBERO - FRANCESCA MACCALLI - GAIA

DE MARZO - FRANCESCA DARDANELLO - TONY SMEDILE. -----